

Codice DB1602

D.D. 15 dicembre 2010, n. 395

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo "Competitivita' ed occupazione". Asse I Attivita' 1.1.3 'Innovazione e p.m.i.' - azione 'Aiuti alle imprese aggregate ai Poli di innovazione': approvazione del Disciplinare per l'accesso alle agevolazioni destinate ai servizi per la ricerca e l'innovazione riservate ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione.

Premesso che:

- con Decisione C(2007) n. 3809 del 2/8/2007, la Commissione Europea ha approvato il programma operativo della Regione Piemonte (POR), a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e Occupazione", periodo 2007/13, che assegna un contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di € 426.119.322;
- con DGR n. 36-7053 dell'8 ottobre 2007, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della Commissione Europea del predetto POR FESR della Regione Piemonte e del relativo impegno a cofinanziare la pertinente quota a carico della Regione dell'importo di € 150.193.600; con la medesima deliberazione si è altresì istituito il Comitato di Sorveglianza del programma ai sensi dell'art. 63 del richiamato Regolamento generale sui Fondi strutturali – con le funzioni di verifica sulla realizzazione e sull'andamento del programma;
- richiamato il regime di aiuto N 302/2007, notificato alla Commissione U.E. a cura dello Stato italiano ed approvato da quest'ultima con decisione C (2007) 6461 del 12 dicembre 2007, come regolamentato dal decreto 27 marzo 2008, n. 87 "Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (GURI 20 maggio 2008, n. 117) e dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E) 27 giugno 2008, n. 4390 Disposizioni per l'attuazione da parte di amministrazioni e altri soggetti diversi dal M.I.S.E dell'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, recante istituzione del regime di aiuti a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (GURI 4 luglio 2008, n 155).

Considerato che:

con deliberazione n. 25-8735, assunta in data 5 maggio 2008 successivamente integrata con la deliberazioni n. 11-9281 del 28/7/2008 e n. 37-9622 del 15/9/2008, la Giunta regionale ha definito ruolo e compiti dei "Poli di innovazione" ed individuato i domini tecnologici ed applicativi per i quali attivare un unico Polo di Innovazione da affidare in gestione ad un unico soggetto gestore ;

con DGR n. 12-9282 del 28 luglio 2008 si sono definiti i contenuti generali della misura dei "Poli di innovazione", prevista nell'ambito dell'Asse 1 (Innovazione e transizione produttiva) del Programma operativo regionale finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007/2013;

con la medesima deliberazione sopra richiamata si è altresì individuato, nella Direzione regionale alle Attività Produttive, la struttura responsabile dell'attuazione della misura ivi inclusa la predisposizione del bando finalizzato a sollecitare la presentazione di candidature per l'attivazione e gestione dei Poli;

con determinazione dirigenziale n. 230 del 17/09/2008, il responsabile della Direzione Attività Produttive ha approvato il bando di accesso agli aiuti finalizzati alla costituzione, all'ampliamento ed al funzionamento dei "Poli di innovazione" nell'ambito della linea di attività I.1.2 del POR – FESR 2007/2013;

con determinazioni dirigenziali nn. 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 65 del 31/03/09, nn. 67 e 68 del 02/04/09, n. 99 del 04/05/09 e n. 133 del 12/06/09, sono stati individuati i Gestori dei 12 Poli di Innovazione.

Atteso che:

con la già richiamata d.g.r. n. 12-9282 del 28 luglio 2008 si è assegnata una dotazione finanziaria di 54.000.000 € destinata al sostegno di “agevolazioni ai soggetti aggregati ai Poli finalizzate a sostenere l'accesso a servizi altamente qualificati, la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo e di propedeutici studi di fattibilità tecnica, lo sviluppo di nuove imprese innovatrici, la messa a disposizione temporanea di personale altamente qualificato;

con determinazione dirigenziale n. 131 del 10/06/09 è stato approvato il “Disciplinare per l’accesso ai finanziamenti per i servizi e i progetti per la ricerca e l’innovazione riservati ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione”, contenente le disposizioni riguardanti la procedura per la presentazione - da parte dei soggetti Gestori - e la valutazione - da parte del Comitato di Valutazione e Monitoraggio istituito in seno alla Regione Piemonte – del Primo Programma Annuale per i servizi e i progetti per la ricerca e l’innovazione presentato dai Gestori dei Poli di Innovazione;

con determinazione dirigenziale n. 376 del 14/12/09 sono stati assegnati ai Gestori dei Poli di Innovazione i budget per il finanziamento degli interventi ritenuti ammissibili in esito alla procedura di valutazione comparata dei Primi Programmi Annuali effettuata dal Comitato di Valutazione e Monitoraggio in precedenza richiamato;

con deliberazione n. 62 – 12774 del 07/12/09 la Giunta Regionale ha definito in ulteriori € 30.000.000,00 la dotazione programmatica da assegnare per l’anno 2010 ai Secondi Programmi annuali presentati dai soggetti Gestori per il finanziamento degli aiuti ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione;

con determinazione dirigenziale n. 158 del 16/06/2010 sono state approvate le modalità e i termini di apertura della call intermedia per la presentazione delle domande di finanziamento per studi di fattibilità e per servizi qualificati per la ricerca e l’innovazione riservati ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione, con una dotazione finanziaria stabilita in € 5.000.000 a valere sulle risorse stanziata con le d.g.r n. 12-9282 del 28/07/08 e n. 62 – 12774 del 07/12/09 in precedenza richiamate;

in considerazione delle diverse modalità e tempistiche per la presentazione delle rispettive proposte di finanziamento e per la loro successiva valutazione, si è ritenuto opportuno regolamentare con apposito Disciplinare l’accesso alle agevolazioni previste per “Studi di fattibilità e progetti di ricerca, sviluppo e innovazione” e con distinto, successivo Disciplinare, l’accesso alle agevolazioni per “Servizi per la ricerca e l’innovazione”, riservati ai soggetti aggregati ai Poli di innovazione;

con determinazione dirigenziale n. 295 del 03/11/2010 è stato pertanto adottato il Disciplinare per l’accesso ai finanziamenti per i Progetti per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione riservati ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione;

la Regione intende attivare una call infra annuale destinata alle agevolazioni per i Servizi per la Ricerca e l’innovazione riservate ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione, assegnando alla stessa una dotazione programmaticamente fissata in € 4.000000,00, risorse alle quali si farà fronte attingendo alle economie accertate in riferimento alle domande di finanziamento presentate a valere sul primo programma annuale per i Progetti e i Servizi per la Ricerca, lo Sviluppo e l’Innovazione e a valere sulla Call Intermedia per i Servizi per l’Innovazione attivata con precedente Determinazione Dirigenziale n. 158 del 16/06/2010.

Visti l'art. 95.2 dello Statuto
E l'art.17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008

IL DIRETTORE

determina

di adottare il “Disciplinare per l'accesso alle agevolazioni destinate ai Servizi per la ricerca e l'innovazione riservate ai soggetti aggregati ai poli di innovazione”, allegato 1 alla presente Determinazione di cui fa parte integrante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto

Allegato



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

P.O.R. 2007 – 2013

	<p>Programma Operativo Regionale</p> <p><i>“Competitività regionale e occupazione”</i></p> <p>F.E.S.R. 2007/2013</p>	<p>Asse 1</p> <p>Innovazione e transizione produttiva</p> <p>Attività</p> <p>I.1.3 – Innovazione e PMI</p>
---	--	--

**DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI DESTINATE AI
SERVIZI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE
RISERVATE AI SOGGETTI AGGREGATI AI POLI DI INNOVAZIONE**

Approvato con determinazione dirigenziale n. xxx del xxx del Responsabile della Direzione regionale Attività produttive

Sommario

1.	RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI.....	4
2.	OGGETTO E STRUTTURA DEL DISCIPLINARE PER I SERVIZI PER LA RICERCA, LO SVILUPPO E ALL'INNOVAZIONE	6
3.	SEZIONE I – NORMATIVA COMUNE	6
3.1.	DOTAZIONE FINANZIARIA	6
3.2.	SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	7
3.3.	INIZIATIVE AMMISSIBILI	10
3.4.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE RELATIVE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SERVIZI PROPOSTI A FINANZIAMENTO	10
3.5.	REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI.....	11
3.6.	PROCEDIMENTO DI REVOCA	12
3.7.	ISPEZIONI, CONTROLLI, MONITORAGGIO	13
3.8.	CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA COMUNITARIA	14
3.9.	DIVIETO DI CUMULO.....	14
3.10.	OBBLIGHI DI PUBBLICIZZAZIONE.....	14
3.11.	RINVIO.....	14
3.12.	INFORMAZIONI E CONTATTI	15
3.13.	TRATTAMENTO DEI DATI	15
4.	SEZIONE II – SCHEDE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE DI SERVIZI PER LA RICERCA, LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE.....	17
II.0.	REQUISITI DEL SOGGETTO FORNITORE.....	17
II.1.	SERVIZI DI GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	18
1.	<i>Descrizione.....</i>	18
2.	<i>Intensità, forma e misura dell'agevolazione</i>	18
3.	<i>Costi ammissibili.....</i>	19
4.	<i>Base giuridica comunitaria per la concessione dell'aiuto.....</i>	22
II.2.	SERVIZI DI TECHNOLOGY INTELLIGENCE	22
1.	<i>Descrizione.....</i>	22
2.	<i>Costi ammissibili.....</i>	23
3.	<i>Intensità, forma e misura dell'agevolazione</i>	23

4.	<i>Base giuridica comunitaria per la concessione dell'aiuto</i>	23
II.3.	SERVIZI DI SUPPORTO ALL'IDEAZIONE E ALL'INTRODUZIONE SUL MERCATO DI NUOVI PRODOTTI/SERVIZI.....	23
1.	<i>Descrizione</i>	23
2.	<i>Costi ammissibili</i>	24
3.	<i>Intensità, forma e misura dell'agevolazione</i>	24
4.	<i>Base giuridica comunitaria per la concessione dell'aiuto</i>	24
II.4.	SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UTILIZZO DEL DESIGN.....	25
1.	<i>Descrizione</i>	25
2.	<i>Costi ammissibili</i>	25
3.	<i>Intensità, forma e misura dell'agevolazione</i>	25
4.	<i>Base giuridica comunitaria per la concessione dell'aiuto</i>	25
II.5.	SERVIZI PER IL SUPPORTO DI NUOVE IMPRESE INNOVATRICI	26
1.	<i>Descrizione</i>	26
2.	<i>Costi ammissibili</i>	26
3.	<i>Intensità, forma e misura dell'agevolazione</i>	26
4.	<i>Base giuridica comunitaria per la concessione dell'aiuto</i>	27
5.	<i>Connessione con le altre sezioni del Disciplinare</i>	27
6.	<i>Limitazioni alla fruibilità di tipologie di aiuto</i>	27
II.6.	SERVIZI PER L'ACCESSO A RETI INTERNAZIONALI DELLA CONOSCENZA.....	27
1.	<i>Descrizione</i>	27
2.	<i>Componenti di Servizio</i>	27
3.	<i>Costi ammissibili</i>	28
4.	<i>Intensità, forma e misura dell'agevolazione</i>	28
5.	<i>Base giuridica comunitaria per la concessione dell'aiuto</i>	28
6.	<i>Modalità di scelta del fornitore del servizio</i>	28
II.7.	SERVIZI PER LA MOBILITÀ DI PERSONALE QUALIFICATO NELLA RICERCA E INNOVAZIONE.....	29
1.	<i>Descrizione</i>	29
2.	<i>Costi ammissibili</i>	30
3.	<i>Intensità, forma e misura dell'agevolazione</i>	30
4.	<i>Base giuridica comunitaria per la concessione dell'aiuto</i>	30

1.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI

- **Normativa comunitaria:**

- Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (d'ora in avanti: F.E.S.R.) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 (e s.m.i.) che definisce le modalità attuative dei Fondi.
- Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione adottata con Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01, in vigore dal 1 gennaio 2007 (d'ora in avanti: "Disciplina RSI").
- Regime di aiuto N 302/2007, notificato alla Commissione U.E. a cura dello Stato italiano ed approvato da quest'ultima con decisione C (2007) 6461 del 12 dicembre 2007, come regolamentato dal decreto 27 marzo 2008, n. 87 "Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (GURI 20 maggio 2008, n. 117) e dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E) 27 giugno 2008, n. 4390 Disposizioni per l'attuazione da parte di amministrazioni e altri soggetti diversi dal M.I.S.E dell'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, recante istituzione del regime di aiuti a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (GURI 4 luglio 2008, n. 155).
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L 214 del 9.8.2008.
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore ("de minimis").
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) in GUUE C 14 del 19 gennaio 2008, pag.6.

- **Normativa statale:**

- Decreto legislativo 123/98 per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese.
- Legge statale n. 241/90, con particolare riferimento all'art. 12, che disciplina il procedimento per l'emanazione di provvedimenti di erogazione di benefici economici.
- Decreto del Presidente della Repubblica che approva (in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006) le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.

- **Normativa regionale:**

- Legge regionale n. 7/05 sul procedimento amministrativo.
- Legge Regionale n. 4/2006 che definisce i criteri e le linee generali per organizzare, promuovere e coordinare il sistema regionale della ricerca e dell'innovazione all'interno dello Spazio europeo della ricerca.
- Legge Regionale n. 34/2004 che individua quale obiettivo principale dell'attività programmatoria regionale in ambito di attività produttive la promozione e il miglioramento della competitività del sistema e l'attrattività del territorio anche attraverso significativi investimenti nella conoscenza e nell'innovazione.
- Programma operativo regionale (d'ora in avanti, "P.O.R.") 2007/2013, finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo 'Competitività ed occupazione' che nell'ambito dell'Asse 1 (Innovazione e transizione produttiva) prevede un'attività (Attività I.1.2: Poli d'Innovazione) finalizzata a sostenere "... *network e strutture per organizzare e diffondere innovazione presso le p.m.i.*" con azioni che "si focalizzano sulla promozione del trasferimento di tecnologie, conoscenza e dell'offerta di servizi alle imprese".
- Delibera di Giunta regionale n. 25-8735 del 5 maggio 2008, successivamente integrata dalla Delibera di Giunta regionale n. 11-9281 del 28 luglio 2008 con le quali la Giunta ha individuato i domini tecnologici di competenza dei Poli e dei relativi territori di riferimento, e dalla Delibera di Giunta regionale n. 37-9622 del 15/9/2008 che ha modificato ed integrato i domini tecnologico-applicativi di competenza dei Poli.
- DGR n. 12-9282 del 28 luglio 2008 con la quale la Giunta regionale ha definito i contenuti generali della misura d'intervento del P.O.R. per la costituzione, l'ampliamento ed il funzionamento dei Poli di innovazione.
- DGR. n. 62 – 12774 del 07/12/09 con la quale la Giunta Regionale ha definito in ulteriori € 30.000.000,00 la dotazione programmatica da assegnare per l'anno 2010 ai Programmi annuali presentati dai soggetti Gestori per il finanziamento degli aiuti ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione

2. OGGETTO E STRUTTURA DEL DISCIPLINARE PER I SERVIZI PER LA RICERCA, LO SVILUPPO E ALL'INNOVAZIONE

Il presente Disciplinare è finalizzato a definire le regole e le procedure amministrative per l'accesso alle agevolazioni destinate ai servizi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione (d'ora in poi: i servizi) riservate ai soggetti aggregati ai Poli di innovazione. E' suddiviso in due sezioni: nella prima sezione (Sezione I - Normativa Comune) sono indicate le disposizioni comuni relative alle tipologie di servizi specificati al paragrafo 3.3 'Iniziativa ammissibili'; nella seconda sezione (Sezione II – Schede relative alle tipologie di servizi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione ammissibili a finanziamento) si trovano le schede descrittive delle tipologie di servizi ammissibili a finanziamento, insieme ad ulteriori regole e previsioni specifiche per ogni singola tipologia.

I seguenti documenti allegati costituiscono parte integrante del presente Disciplinare:

- a. Allegato I (Format per la presentazione dei servizi afferenti alle tipologie: gestione della proprietà intellettuale, technology intelligence, supporto all'ideazione e all'introduzione sul mercato di nuovi prodotti/servizi, supporto all'utilizzo del design, supporto per le nuove imprese innovatrici)
- b. Allegato II (Griglia di valutazione dei servizi ad opera dell'esperto tecnico)
- c. Allegato III (Riepilogo economico – finanziario ad opera del soggetto gestore)
- d. Allegato IV (Format per la presentazione del servizio di Mobilità di personale qualificato e altamente qualificato)
- e. Allegato V (Format per la presentazione del servizio di accesso alle reti internazionali della conoscenza)
- f. Allegato VI (Scheda fornitore)
- g. Allegato VII (Settori di attività ammissibili)

3. SEZIONE I – NORMATIVA COMUNE

3.1. DOTAZIONE FINANZIARIA

Per il finanziamento dei servizi di cui al presente Disciplinare è prevista, a valere sulle risorse dell' "Attività I.1.3 – Innovazione e PMI" del POR FESR 2007-13, una dotazione finanziaria complessiva pari a 4 milioni di euro, programmaticamente assegnati alle singole tipologie di servizi nel seguente modo:

- Euro 2 milioni per:

- i servizi di gestione della proprietà intellettuale (di cui al paragrafo II.1 della Sezione II),
- technology intelligence (di cui al paragrafo II.2 della Sezione II),
- supporto all'ideazione e all'introduzione sul mercato di nuovi prodotti/servizi (di cui al paragrafo II.3 della Sezione II),
- supporto all'utilizzo del design (di cui al paragrafo II.4 della Sezione II),
- supporto per le nuove imprese innovatrici (di cui al paragrafo II.5 della Sezione II)
- Euro 0,5 milioni per
 - i servizi di accesso alle reti internazionali della conoscenza (open innovation) (di cui al paragrafo II.6 della Sezione II)
- Euro 1,5 milioni per
 - i servizi di mobilità del personale (di cui al paragrafo II.7 della Sezione II)

3.2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Individuazione dei Soggetti beneficiari.

I soggetti beneficiari delle misure del presente disciplinare sono quelli di seguito specificati:

- Imprese -

- a. *Piccole e medie imprese (PMI)*, con unità locale produttiva attiva ubicata nel territorio della Regione Piemonte regolarmente censite presso la CCIAA di riferimento ed aventi i parametri dimensionali di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L 214 del 9.8.2008. Le PMI possono concorrere singolarmente o in collaborazione con altre PMI e con gli ulteriori soggetti ammissibili previsti dal presente paragrafo;
- b. *Consorzi* con sede nella Regione Piemonte. Tali soggetti sono ammessi solo se aventi dimensione di PMI (di cui alla precedente lettera a) e se sono destinatari ultimi dell'agevolazione: diversamente dovranno presentare domanda di agevolazione le singole imprese consorziate.

c. *Associazioni, fondazioni e altri enti in vario modo* denominati devono configurarsi, ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente Disciplinare, quali soggetti – aventi sede legale o unità operativa ubicata nel territorio della Regione Piemonte - che esercitino in via esclusiva o principale un'attività economica professionalmente organizzata diretta alla produzione ovvero allo scambio di beni e servizi nel territorio della Regione Piemonte.

Tali enti sono ammissibili alle agevolazioni solo qualora dimostrino la prevalenza dell'attività economica esibendo apposita congrua documentazione (ad esempio: Statuto, Atto Costitutivo, ultimo bilancio o altra analoga e pertinente documentazione dell'Ente).

La documentazione dovrà essere trasmessa - in forma di allegato contenuto nella cartella di progetto - contestualmente alla presentazione della copia cartacea della domanda.

A tal proposito si specifica che si dovrà dare dimostrazione della prevalenza (>50%) dei redditi derivanti da attività economiche rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative, con riferimento agli ultimi dati disponibili.

Il rispetto del parametro quantitativo sopra elencato costituisce requisito di ricevibilità della proposta e la relativa verifica sarà effettuata da Finpiemonte S.p.A..

Si specifica infine che l'associazione, fondazione o altro ente comunque denominato dovrà avere dimensione di PMI (di cui alla precedente lettera a).

d. *- Esclusione delle imprese in difficoltà -*

Non possono essere beneficiarie di contributo le imprese in difficoltà¹.

¹ La definizione di "impresa in difficoltà" è contenuta nel par. 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" e, con specifico riferimento ai contributi concessi ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008 e s.m.i., la nozione di "impresa in difficoltà" è definita dall'art. 1, comma 7, lettera c) del medesimo regolamento.

- Ammissibilità dei gestori quali beneficiari dei contributi -

I soggetti Gestori possono beneficiare dei contributi previsti dal presente Disciplinare solo qualora presentino la domanda di finanziamento in veste di soggetti aggregati ad altro Polo di Innovazione e rientrino in una delle tipologie di cui ai precedenti punti a), b), c) e d).

I soggetti Gestori possono essere fornitori dei servizi oggetto di domanda di finanziamento da parte delle imprese aggregate ai Poli di Innovazione previsti dal presente disciplinare, esclusivamente con riferimento alla tipologia di Servizio di Technology Intelligence.

2. Aggregazione al Polo di Innovazione.

Possono essere beneficiari dei finanziamenti di cui al presente Disciplinare esclusivamente i soggetti aggregati ai Poli di innovazione².

3. Localizzazione dell'investimento

I servizi, per la parte ammessa all'agevolazione, devono essere realizzati e/o ascritti nella/alla unità locale dell'impresa beneficiaria regolarmente censita presso la CCIAA, localizzata nel territorio della Regione Piemonte e che - in base a visura sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. "visura camerale") effettuata da Finpiemonte S.p.A. - risulti attiva.

4. Definizione di "effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto", periodo di ammissibilità della spesa e termine di realizzazione dell'investimento.

Sono ammissibili a finanziamento i servizi le cui attività siano avviate successivamente alla data di trasmissione della domanda telematica³.

Ai fini del presente Disciplinare, l'attività si intende completamente realizzata alla data di trasmissione a Finpiemonte S.p.a da parte di tutti i beneficiari che

² I Poli di innovazione sono individuati ai sensi della D.G.R. n. 25-8735 del 5/05/2008 come modificata e integrata dalla DGR n. 11-9281 del 28 luglio 2008 - localizzati sul territorio della Regione Piemonte.

³ Nel caso di attività di ricerca e sviluppo e innovazione la Commissione ritiene che l'aiuto non costituisca un incentivo per il beneficiario se l'attività di ricerca e sviluppo e innovazione è già stata avviata prima che il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali. Invece, per quanto riguarda gli aiuti concessi in "de minimis" ai fini del presente disciplinare o ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 l'avvio delle attività va inteso come primo fermo impegno ad ordinare beni materiali o immateriali ad attivare contratti di consulenza, di lavoro dipendente o parasubordinato.

partecipano al servizio della documentazione (tecnica e di spesa) attestante la completa realizzazione dell'intervento.

3.3. INIZIATIVE AMMISSIBILI

Le iniziative ammissibili a finanziamento sono le seguenti:

1. Servizi di gestione della proprietà intellettuale (di cui al paragrafo II.1 della Sezione II);
2. Servizi di technology intelligence (di cui al paragrafo II.2 della Sezione II);
3. Servizi di supporto all'ideazione e all'introduzione sul mercato di nuovi prodotti/servizi (di cui al paragrafo II.3 della Sezione II);
4. Servizi di supporto all'utilizzo del design (di cui al paragrafo II.4 della Sezione II).
5. Servizi per il supporto di nuove imprese innovatrici (di cui al paragrafo II.5 della Sezione II).
6. Servizi per l'accesso a reti internazionali della conoscenza (di cui al paragrafo II.6 della Sezione II).
7. Servizi per la mobilità di personale qualificato nella ricerca e innovazione (di cui al paragrafo II.7 della Sezione II).

3.4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE RELATIVE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SERVIZI PROPOSTI A FINANZIAMENTO

Sono previste tre procedure differenti a seconda della riconducibilità delle domande di finanziamento ad una delle seguenti tipologie di servizi:

1. Servizi di gestione della proprietà intellettuale, technology intelligence, supporto all'ideazione e all'introduzione sul mercato di nuovi prodotti/servizi, supporto all'utilizzo del design, supporto per le nuove imprese innovatrici;
2. Servizi per la mobilità di personale qualificato nella ricerca e innovazione;
3. Servizi per l'accesso a reti internazionali della conoscenza.

I termini e le modalità per la presentazione e la valutazione delle domande di finanziamento saranno indicate nel bando di apertura di ogni singola call.

3.5.

REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

Si procede a revoca dell'agevolazione, totale o parziale, nei seguenti casi:

- a. interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili all'impresa beneficiaria;
- b. qualora l'impresa non utilizzi l'agevolazione secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
- c. nel caso di agevolazione concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d. nel caso in cui i beni acquistati con l'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti prima che siano decorsi cinque anni dalla conclusione dell'intervento finanziato;
- e. l'impresa subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti gli obblighi assunti verso la Regione o verso il Gestore;
- f. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l'agevolazione;
- g. qualora il luogo di svolgimento dell'intervento sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale, ai sensi del Disciplinare, l'agevolazione può essere concessa;
- h. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti da Finpiemonte S.p.A. e/o dalla Regione emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal Disciplinare e dai bandi di apertura delle singole call, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento o nel caso in cui, a seguito della verifica finale, venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
- i. in caso di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- j. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale;
- k. in caso di cessazione o trasferimento dell'unità produttiva al di fuori del territorio regionale nei cinque anni successivi alla conclusione delle iniziative;
- l. qualora il beneficiario non consenta l'effettuazione dei controlli previsti dal presente Disciplinare e dai bandi di apertura delle singole call o non produca la documentazione a tale scopo richiesta;

- m. qualora il beneficiario non fornisca le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate.

Il verificarsi delle suddette cause di revoca in capo a singoli beneficiari nel caso di servizi richiesti in collaborazione non comporta necessariamente la revoca totale o parziale in capo agli altri partner beneficiari qualora permangano i requisiti prescritti dal Disciplinare e dai bandi di apertura delle singole call e non sia inficiata la validità complessiva del servizio e dei suoi risultati.

Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo erogato. Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione della parte di contributo revocato.

Il beneficiario dovrà restituire la quota di contributo erogato risultato non dovuto, maggiorato degli interessi, calcolati al tasso di interesse fissato dalla Banca centrale Europea vigente alla data della erogazione del capitale e decorrenti dalla data della valuta di erogazione del suddetto capitale fino alla data di adozione del provvedimento di revoca. In caso di mancata restituzione delle somme dovute entro i termini di legge, si procederà ad iscrizione a ruolo delle stesse e il calcolo degli interessi verrà effettuato ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3.6. PROCEDIMENTO DI REVOCA

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, Finpiemonte S.p.A.:

- a. notifica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto del procedimento promosso ed ai motivi per cui si intende procedere alla revoca, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti);
- b. assegna ai destinatari della notifica un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali variazioni o controdeduzioni;
- c. informa il gestore del Polo di riferimento e gli altri partner di servizio dell'avvio del procedimento di revoca.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a Finpiemonte S.p.A. scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di Finpiemonte S.p.A. esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro trenta giorni dalla ricezione delle controdeduzioni o, in assenza di queste, dalla scadenza del termine di cui sopra, qualora non si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, ne verrà data comunicazione agli interessati.

Qualora invece si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, sarà disposta, con provvedimento motivato, la revoca dell'agevolazione e saranno determinate le somme dovute a titolo di capitale ed interessi; in seguito, gli uffici comunicheranno ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, Finpiemonte S.p.A. provvederà a trasmettere alla Regione Piemonte la posizione dell'inadempiente per l'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti e degli interessi ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.

3.7. ISPEZIONI, CONTROLLI, MONITORAGGIO

Anche su indicazione dei competenti organi della Regione Piemonte, Finpiemonte S.p.A. effettua controlli anche presso i beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti/servizi/investimenti e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente Disciplinare e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Il beneficiario è tenuto a mantenere una contabilità separata relativamente agli interventi finanziati nell'ambito del presente Disciplinare ed a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa alle iniziative, predisponendo un "fascicolo di intervento" da conservare secondo le modalità che saranno indicate all'atto della concessione del contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli che saranno effettuati da Finpiemonte S.p.A., dall'Amministrazione statale o regionale, dai servizi della Commissione U.E., da altri enti, organismi o soggetti a ciò legittimati.

L'impresa beneficiaria è tenuta, inoltre, ad inviare a Finpiemonte S.p.A. i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'iniziativa ammessa a finanziamento, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa comunitaria e dal POR FESR ed ulteriormente specificati nel provvedimento di concessione del contributo.

3.8. CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA COMUNITARIA

La concessione dell'aiuto avverrà ai sensi della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L 214 del 9.8.2008 e del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

3.9. DIVIETO DI CUMULO

L'agevolazione concessa al servizio presentato a valere sul presente Disciplinare non è cumulabile con altre agevolazioni sullo stesso servizio qualificate come aiuti di Stato ai sensi del Trattato CE, comprese quelle concesse ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

Il divieto di cumulo non pregiudica la possibilità che un soggetto aggregato ad un Polo presenti più domande per servizi diversi a valere sul presente Disciplinare.

3.10. OBBLIGHI DI PUBBLICIZZAZIONE

Per ciascun intervento che usufruisca dei contributi previsti dal presente Disciplinare, il beneficiario è tenuto ad informare in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del POR 2007-13 del Piemonte e che l'intervento viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato Italiano e della Regione Piemonte. In particolare, in applicazione del Regolamento (CE) 1828/2006 i soggetti gestori ed i beneficiari delle risorse del presente Disciplinare dovranno obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento riguardante il intervento finanziato, una indicazione da cui risulti che l'operazione è finanziata nell'ambito del POR FESR 2007/2013 della Regione Piemonte con il concorso di risorse comunitarie del FESR, dello Stato Italiano e della Regione Piemonte.

3.11. RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria (inclusa la normativa che disciplina il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – F.E.S.R.- ed il Programma Operativo FESR 2007/2013 del Piemonte – Obiettivo Competitività ed Occupazione) e dalla normativa nazionale (ivi incluso il Decreto del Presidente della Repubblica che approva, in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013).

3.12. INFORMAZIONI E CONTATTI

Ulteriori informazioni e chiarimenti sui contenuti del Disciplinare e le modalità di presentazione delle domande potranno essere presentate al seguente indirizzo e.mail: poli@finpiemonte.it

3.13. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informano:

- le imprese/gli enti che presentano domanda in risposta al presente disciplinare,
- gli amministratori ed i rappresentanti legali delle imprese/degli enti sopra indicati,
- i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti delle imprese/degli enti sopra indicati che siano coinvolti nella realizzazione dei progetti/investimenti proposti a contributo/finanziamento nell'ambito del presente disciplinare

che il trattamento dei dati personali forniti dalle imprese/enti sopra indicati per tutti gli adempimenti previsti dal presente disciplinare ed acquisiti da Finpiemonte S.p.A. (soggetto responsabile del trattamento) mediante le proprie strutture "Finanza agevolata" e "Controlli di I° livello" a seguito dell'inoltro della domanda, dei relativi allegati prescritti e delle eventuali successive integrazioni, delle rendicontazioni di spesa, di dati e informazioni fornite in corso od al termine della realizzazione dei progetti/investimenti finanziati, sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:

- istruttoria, mediante verifica dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità e mediante valutazione di merito, ai fini della concessione del contributo/ finanziamento;
- verifica della sussistenza, pertinenza e congruità delle spese rendicontate ai fini dell'erogazione dei contributi/finanziamenti concessi;
- controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle autocertificazioni rese nell'ambito del procedimento;
- monitoraggio e valutazione delle operazioni ammesse a finanziamento;
- comunicazione e diffusione (obbligatorie per legge ai fini di trasparenza e di informativa al pubblico) dei seguenti dati:
 - estremi identificativi del soggetto beneficiario del contributo/finanziamento,
 - sua localizzazione, denominazione dell'investimento/progetto finanziato,
 - ammontare del contributo/finanziamento concesso ed erogato.

L'eventuale trattamento di dati giudiziari sarà effettuato per adempiere agli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

Il conferimento ed il trattamento dei dati personali risulta pertanto necessario ai fini dell'ammissione a contributo/finanziamento delle domande presentate in risposta al presente bando, ai fini dell'erogazione dei predetti contributi/finanziamenti nonché in adempimento di disposizioni comunitarie che disciplinano l'utilizzo dei Fondi strutturali dell'Unione Europea; il trattamento dei dati verrà effettuato secondo criteri di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità.

Tale trattamento avverrà - con l'utilizzo di procedure anche informatizzate - a cura del personale dipendente di Finpiemonte S.p.A. e precisamente a cura del personale incaricato del trattamento dei dati personali, operante nelle strutture "Finanza agevolata" e "Controlli di I° livello" di Finpiemonte S.p.A. con sede in Galleria S. Federico 54 Torino, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi.

I soggetti che presentano domanda a valere sul presente Disciplinare e dai bandi di apertura delle singole call, i cui dati personali sono oggetto di trattamento, sono titolari dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ed, in particolare, del diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne (se ritenuti incompleti, erronei o raccolti in violazione di norme di legge) la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e prevalenti o comunque compatibili rispetto alle esigenze di trattamento più sopra specificate; la richiesta di rettifica, aggiornamento, cancellazione o l'opposizione al trattamento dei dati deve essere inviata a:

Finpiemonte S.p.A.
Galleria S. Federico 54, 10121 Torino
c/a: Direttore generale
fax: 011545759
mail: finanziamenti@finpiemonte.it

Il legale rappresentante dell'impresa/ente che presenta domanda di contributo/finanziamento in risposta al presente Disciplinare e dai bandi di apertura delle singole call è tenuto a comunicare la presente informativa:

- agli amministratori ed ai rappresentanti legali dell'impresa predetti
- ai soggetti - aventi rapporto di dipendenza o di prestazione con tale impresa/ente - che siano coinvolti nella realizzazione delle operazioni proposte a finanziamento nell'ambito del presente Disciplinare e dai bandi di apertura delle singole call.

4.

**SEZIONE II – SCHEDE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE DI
SERVIZI PER LA RICERCA, LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE**

II.0. REQUISITI DEL SOGGETTO FORNITORE

Per i “*Servizi di gestione della proprietà intellettuale*”, “*Servizi di technology intelligence*”, “*Servizi di supporto all'ideazione e all'introduzione sul mercato di nuovi prodotti/servizi*”, “*Servizi di supporto all'utilizzo del design*” i soggetti fornitori dovranno essere obbligatoriamente dotati – pena il respingimento della domanda - dei seguenti requisiti minimi:

- a. essere costituiti in forma di società di persone o di capitali da non meno di tre anni;
- b. aver acquisito un livello adeguato di specializzazione nelle discipline oggetto del servizio, comprovato da un fatturato (calcolato cumulativamente sugli ultimi tre esercizi finanziari) per attività analoghe a quelle oggetto della prestazione in questione d'importo non inferiore a 3 volte il costo della prestazione richiesta dall'impresa e da un fatturato aziendale complessivo (calcolato cumulativamente sugli ultimi tre esercizi finanziari) non inferiore a 6 volte il costo della prestazione richiesta.

Conseguentemente non saranno ammissibili – per le tipologie di servizi sopra indicate - le prestazioni rese da persone fisiche e/o da docenti/ricercatori che svolgano l'attività a titolo individuale e personale.

I predetti requisiti non vengono tuttavia richiesti nel caso la prestazione sia resa da università e/o loro dipartimenti e da centri di ricerca pubblici.

Le presenti prescrizioni si applicano anche nel caso in cui i servizi sopraindicati siano richiesti dalle “nuove imprese innovatrici”.

In tutti i casi sono escluse le prestazioni rese da società che abbiano partecipazioni o che siano in qualunque modo collegate all'impresa beneficiaria e viceversa.

II.1.

SERVIZI DI GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. *Descrizione*

I servizi di gestione della proprietà intellettuale sono finalizzati ad aiutare le imprese nella gestione della proprietà intellettuale, dalla decisione di adottare strumenti di tutela fino alla gestione strategica della proprietà intellettuale acquisita.

Sono individuate tre diverse componenti di servizio:

- a) attività preliminari alla decisione di adottare strumenti di tutela della proprietà intellettuale
- b) attività di assistenza tecnico-giuridica sull'ottenimento e estensione della brevettazione;
- c) attività di supporto alla valorizzazione e consulenza tecnico-strategica e legale sulla gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale.

Per favorire una maggiore efficacia della misura la Regione, attraverso Finpiemonte S.p.A., realizzerà attività seminariali rivolte ai soggetti gestori dei poli e ai soggetti aggregati ai poli sulle seguenti tematiche:

1. tipologie disponibili;
2. aspetti giuridici e procedurali delle diverse forme;
3. vantaggi e opportunità di ciascuna specifica forma di tutela e indicazione dei criteri che presiedono alla scelta dei canali possibili di protezione in rapporto ai costi, alla dimensione del mercato, alla possibilità di enforcement, al tasso di obsolescenza dei prodotti protetti;
4. tecniche di protezione del background e di condivisione del foreground nei progetti cooperativi di ricerca e sviluppo con pluralità di attori pubblici e privati.

2. *Intensità, forma e misura dell'agevolazione*

5. L'agevolazione è concessa nel limite del 50% dei costi ammissibili in forma di contributo a fondo perduto. Il contributo massimo è pari a 30.000 euro per ogni impresa.

3. Costi ammissibili

Componente di servizio a)	Spese Ammissibili	Oggetto della Consulenza	Base giuridica
<p>a) Attività preliminari alla decisione di adottare strumenti di tutela della proprietà intellettuale</p>	<p>1) Attività di consulenza esterna per:</p>	<p>1.1) identificazione e delimitazione del trovato e del perimetro di proteggibilità</p>	<p>Paragrafo 5.6 Disciplina RSI (2006/C 323/01)</p>
		<p>1.2) individuazione delle forme alternative possibili per la protezione</p>	
		<p>1.3) selezione della forma ritenuta più opportuna, anche in rapporto alla strategia di sfruttamento prescelta</p>	
		<p>1.4) verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la forma di protezione prescelta</p>	
		<p>1.5) eventuale studio del patent landscape e dei concorrenti, mediante tecniche di patent business intelligence</p>	
		<p>1.6) citation analysis, network analysis</p>	
		<p>1.7) valutazione dei rischi connessi con lo sfruttamento del trovato e, in particolar modo, della cosiddetta libertà di attuazione (freedom of operation)</p>	
		<p>1.8) conduzione di studi di scenario brevettuale e tecnologico</p>	
		<p>1.9) portfolio mining finalizzato alla decisione aziendale di abbandono o sfruttamento negoziale</p>	

Componente di servizio b)	Ambito	Spese Ammissibili	Base giuridica	Note
<p>b) attività di assistenza tecnico-giuridica sull'ottenimento e estensione di diritti di proprietà intellettuale</p>	<p>1) Attività di assistenza tecnico – giuridica per l'ottenimento di brevetti europei/internazionali:</p>	<p>1.1) spese di consulenza</p>	<p>Paragrafo 5.6 Disciplina RSI (2006/C 323/01)</p>	<p>Il solo deposito del brevetto italiano ed il successivo attestato di brevetto da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non costituirà elemento sufficiente per l'erogazione del contributo; pertanto, i costi relativi al deposito del brevetto italiano saranno considerati ammissibili solo e soltanto qualora sostenuti per l'acquisizione di priorità sul brevetto europeo e/o internazionale ed unicamente a seguito dell'avvenuto deposito della domanda in estensione</p>
		<p>1.2) spese amministrative (tasse, diritti, imposte di bollo da sostenersi in relazione al deposito delle domande)</p>	<p>Regolamento (CE) n. 1998/2006 “de minimis”</p>	
		<p>1.3) spese per traduzioni</p>		
<p>2) Attività di assistenza tecnico – giuridica per l'estensione internazionale di un brevetto nazionale</p>	<p>2.1) spese di deposito ed espletamento della procedura di estensione</p>	<p>Paragrafo 5.6 Disciplina RSI (2006/C 323/01)</p>	<p>Purché avvengano entro 12 mesi dalla richiesta del contributo</p>	

Componente di servizio c)	Spese Ammissibili	Oggetto della Consulenza	Base giuridica
<p>c) attività di supporto alla valorizzazione e consulenza tecnico-strategica e legale sulla gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale</p>	<p>1) Attività di consulenza esterna per:</p>	<p>1.1) individuazione e implementazione delle migliori strategie di sfruttamento commerciale del portafoglio brevettuale (o di proprietà intellettuale in genere) di un'impresa</p>	<p>Paragrafo 5.6 Disciplina RSI (2006/C 323/01)</p>
		<p>1.2) difesa dei diritti di proprietà intellettuale detenuti contro contraffazioni da parte di terzi, mediante azioni stragiudiziali, giudiziali, doganali</p>	
		<p>1.3) acquisizione di diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi (out-licensing), mediante azioni di marketing e conduzione delle fasi della negoziazione</p>	
		<p>1.4) cessione a terzi di diritti di proprietà intellettuale detenuti dall'impresa mediante azioni di marketing e conduzione delle fasi della negoziazione</p>	
		<p>1.5) ottenimento di licenza d'uso su diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi (in-licensing)</p>	
		<p>1.6) acquisizione mediante cessione di diritti di proprietà intellettuale altrui</p>	
		<p>1.7) supporto nella partecipazione ai processi di standardizzazione e certificazione dei brevetti soggetti a standard tecnici</p>	

4. Base giuridica comunitaria per la concessione dell'aiuto.

Per le componenti di servizio a) e c) il contributo è concesso ai sensi del paragrafo 5.6 della Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).

Per la componente di servizio b) il contributo è concesso ai sensi del paragrafo 5.6 della Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) per le spese di consulenza e ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») per le spese amministrative (tasse, diritti, imposte di bollo da sostenersi in relazione al deposito delle domande) e per le spese per traduzioni.

II.2. SERVIZI DI TECHNOLOGY INTELLIGENCE

1. Descrizione

Sono servizi di analisi e monitoraggio degli scenari e delle opportunità tecnologiche rilevanti per le imprese con l'obiettivo di generare e valutare una serie di possibili soluzioni non convenzionali ed innovative da implementare a livello di prodotto e processo e fornire dunque alle imprese, anche in forma aggregata, un utile strumento per la pianificazione dei loro possibili obiettivi strategici di innovazione.

Sono individuate le seguenti componenti di servizio:

- a) attività di analisi dei processi/prodotti per la definizione di modelli funzionali per individuare in modo sistematico le potenzialità innovative dell'impresa nonché le migliori opportunità tecniche e tecnologiche, anche importate da altri settori industriali;
- b) ricostruzione dello stato dell'arte della tecnologia e della ricerca nelle aree tecnico-scientifiche pertinenti evidenziando quali soggetti abbiano investito e sviluppato nuova conoscenza in tecnologie di potenziale interesse per l'impresa e con quali risultati;
- c) definizione delle potenziali opportunità tecnologiche e delle linee guida per la successiva eventuale implementazione;

- d) valutazione delle soluzioni identificate attraverso analisi di opportunità e di rischio (SWOT) fino a definire le soluzioni a maggiore potenziale per una eventuale successiva implementazione;
- e) individuazione di possibili interlocutori qualificati per la fornitura delle tecnologie necessarie nelle successive eventuali fasi di progettazione di dettaglio, prototipazione e validazione;
- f) analisi di scenario e di prospezione tecnologica finalizzate a individuare le traiettorie di sviluppo tecnologico più promettenti.

2. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese riferibili alle attività di consulenza esterne elencate nel paragrafo precedente.

3. Intensità, forma e misura dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nel limite del 50% dei costi ammissibili in forma di contributo a fondo perduto. Il contributo massimo è pari a 20.000 euro per ogni impresa. In caso di collaborazione tra più imprese il contributo massimo è pari a 150.000 per l'intera compagine (fermo restando il contributo massimo di 20.000 euro per ogni soggetto).

4. Base giuridica comunitaria per la concessione dell'aiuto

Il contributo a fondo perduto è concesso ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L 214 del 9.8.2008 ed in particolare a norma dell'articolo 26.

II.3. SERVIZI DI SUPPORTO ALL'IDEAZIONE E ALL'INTRODUZIONE SUL MERCATO DI NUOVI PRODOTTI/SERVIZI.

1. Descrizione

Sono servizi finalizzati a supportare le imprese nei processi di generazione di nuove idee di prodotto e servizio e ridurre l'incertezza e il rischio associati alla introduzione di nuovi prodotti e servizi, in modo da aumentare la probabilità di successo di mercato.

Sono individuate le seguenti componenti di servizio:

- a. indagini di mercato qualitative e quantitative e metodi di previsione a lungo termine delle vendite;
- b. test di simulazione di mercato (SMT), finalizzati a stimare le potenzialità di un prodotto o servizio sul mercato, sulla base di un concept/product test o di una simulazione in ambiente controllato (è compreso lo sviluppo di sistemi di prototipazione virtuale per consentire alle aziende di testare il prodotto/servizio e sue varianti, ancora prima di aver realizzato un prototipo fisico);
- c. organizzazione e gestione di focus group.

2. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese riferibili alle attività di consulenza esterne elencate nel paragrafo precedente.

3. Intensità, forma e misura dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nel limite del 50% dei costi ammissibili in forma di contributo a fondo perduto. Il contributo massimo è pari a 20.000 euro per ogni impresa. In caso di collaborazione tra più imprese il contributo massimo è pari a 150.000 per l'intera compagine (fermo restando il contributo massimo di 20.000 euro per ogni soggetto).

4. Base giuridica comunitaria per la concessione dell'aiuto

Il contributo a fondo perduto è concesso ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L 214 del 9.8.2008 ed in particolare a norma dell'articolo 26.

II.4.

SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UTILIZZO DEL DESIGN

1. Descrizione

Il servizio consiste in attività di analisi e consulenza finalizzate a promuovere e valorizzare l'uso strategico del design e della creatività nell'ambito dell'attività produttiva e innovativa delle imprese.

Sono individuate le seguenti componenti di servizio:

- a. check-up finalizzati a proporre soluzioni personalizzate e innovative per l'applicazione del design nei processi produttivi, distributivi e comunicativi delle imprese (anche attraverso l'individuazione di collaboratori, designer e fornitori);
- b. ricerca di designer di supporto 'ad hoc', per il miglioramento delle qualità estetiche dei prodotti (product design) e della loro comunicazione (visual design) o della strategia aziendale (design management); analisi del marchio e suggerimenti per la gestione strategica del prodotto/servizio (dal packaging, al "visual", esclusa la creazione di brochure e cataloghi), o dello sviluppo della comunicazione aziendale (gestione del brand e dell'immagine dell'impresa e/o punti vendita).

2. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese riferibili alle attività di consulenza esterne elencate nel paragrafo precedente.

3. Intensità, forma e misura dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nel limite del 50% dei costi ammissibili in forma di contributo a fondo perduto. Il contributo massimo è pari a 20.000 euro per ogni impresa.

4. Base giuridica comunitaria per la concessione dell'aiuto

Il contributo a fondo perduto è concesso ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

II.5. SERVIZI PER IL SUPPORTO DI NUOVE IMPRESE INNOVATRICI

1. Descrizione

Sono servizi di assistenza e consulenza specialistica destinati al sostegno delle nuove imprese innovatrici.

Un'impresa si definisce nuova impresa innovatrice se:

1. è una piccola impresa esistente da meno di sei anni al momento della concessione dell'aiuto;

e

2. le spese di R&S rappresentano almeno il 15 % del totale delle sue spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una «start-up» senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno.

Sono individuate le seguenti componenti di servizio di attività consulenziale su:

1. business management e strategia di impresa;
2. pianificazione finanziaria e controllo di gestione;
3. aspetti legali, fiscali, contabili.

2. Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili tutti i costi riferibili alle attività di consulenza esterne elencate nel paragrafo precedente.

3. Intensità, forma e misura dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nel limite del 75% dei costi ammissibili in forma di contributo a fondo perduto. Il contributo massimo è pari a 20.000 euro per ogni impresa.

4. Base giuridica comunitaria per la concessione dell'aiuto

Il contributo a fondo perduto è concesso ai sensi del paragrafo 5.4 della Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).

5. Connessione con le altre sezioni del Disciplinare

La piccola impresa innovatrice può richiedere tutti i servizi e le attività previste nei limiti descritti nelle sezioni precedenti: in tali casi la scelta del fornitore è ammissibile alle medesime condizioni di cui alla premessa della presente sezione II. In ogni caso il totale di contributo a fondo perduto cumulativamente concesso a valere su tutte le tipologie di servizi previste dal presente Disciplinare e delle altre call riservate ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione non potrà essere superiore a 400.000 euro.

Finpiemonte S.p.A. verificherà in ogni caso che gli aiuti concessi alla piccola impresa innovatrice non superino i limiti imposti dal punto 5.4 della Disciplina RSI⁴.

6. Limitazioni alla fruibilità di tipologie di aiuto.

Il beneficiario può fruire di aiuti di Stato diversi dagli aiuti a favore della RSI e del capitale di rischio soltanto 3 anni dopo la concessione dell'aiuto alle nuove imprese innovatrici.

II.6. SERVIZI PER L'ACCESSO A RETI INTERNAZIONALI DELLA CONOSCENZA

1. Descrizione

Il servizio consiste nel supporto all'innovazione attraverso la messa a disposizione di strumenti – in termini sia di sistemi informatici e telematici sia di assistenza e consulenza specialistica – finalizzati a consentire l'accesso delle imprese a reti internazionali di conoscenza, secondo il paradigma dell'open innovation e del crowdsourcing, per la risoluzione dei problemi di innovazione tecnologica, di servizio, prodotto e processo.

2. Componenti di Servizio.

Sono individuate le seguenti componenti di servizio che comprenderà l'accesso alle reti e l'attività di consulenza e assistenza specialistica in ordine ai seguenti aspetti:

⁴ 1 milione di euro; 1,25 milioni di euro se piccola impresa innovatrice ubicata in aree cd. 87.3.c., ora 107.3.c TFUE.

1. formulazione e revisione dei problemi tecnologici da risolvere;
2. valutazione e selezione delle soluzioni proposte;
3. gestione degli aspetti legali connessi alla transazione, in particolare per quanto riguarda il trasferimento di IPR dai solutori alle imprese richiedenti;
4. traduzione e assistenza linguistica;
5. definizione del premio per i solutori.

3. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese riferibili alle attività di consulenza esterne elencate nel paragrafo precedente.

4. Intensità, forma e misura dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nel limite del 75% dei costi ammissibili in forma di contributo a fondo perduto. Il costo standard del servizio definito con il fornitore unico individuato tramite gara pubblica in NineSigma_{sm} risulta pari a 12.000 euro cui corrisponde pertanto un contributo massimo è pari a 9.000 euro per ogni impresa.

Su richiesta di quest'ultima il contributo può essere erogato in due tranches:

- a. la prima, pari al 30% dei costi ammissibili, in anticipazione;
- b. la seconda, pari alla restante quota di costi ammissibili, è erogata a conclusione delle attività, previa rendicontazione e verifica finale.

5. Base giuridica comunitaria per la concessione dell'aiuto

Il contributo a fondo perduto è concesso ai sensi del paragrafo 5.6 della Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo innovazione (2006/C 323/01).

6. Modalità di scelta del fornitore del servizio

Il servizio sarà erogato da un unico fornitore dietro pagamento di un corrispettivo (da parte dei beneficiari del servizio). Il fornitore unico è stato individuato in NineSigma_{sm} mediante procedura ad evidenza pubblica.

I soggetti gestori avranno inoltre la possibilità di avvalersi di assistenza nell'attività di trasferimento di conoscenze e competenze che essi erogheranno direttamente alle imprese aggregate ai Poli di

innovazione per facilitare l'utilizzo degli strumenti di accesso a reti internazionali di conoscenza. Tale servizio di assistenza potrà essere finanziato a beneficio dei soggetti Gestori sui fondi ad essi destinati.

II.7. SERVIZI PER LA MOBILITÀ DI PERSONALE QUALIFICATO NELLA RICERCA E INNOVAZIONE

1. Descrizione

Il servizio consiste nella messa a disposizione, presso le PMI aggregate ai poli, di personale qualificato in materia di ricerca e innovazione. Il servizio è declinato in due linee:

Linea A) Aiuti per la messa a disposizione⁵ di personale altamente qualificato presso PMI aggregate al Polo ai sensi della Disciplina Rsi.

Il servizio consiste nella messa a disposizione presso PMI di personale altamente qualificato⁶ da parte di un organismo di ricerca o di una grande impresa.

Il personale così individuato:

- a. non deve sostituire altro personale della PMI bensì essere assegnato a funzione nuova, creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria, consistente in attività di ricerca, sviluppo, innovazione;
- b. deve aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione.

L'acquisizione del personale può avvenire o tramite distacco o tramite assunzione.

Linea B) Aiuti per la messa a disposizione di personale qualificato nell'ambito della ricerca e innovazione presso le PMI aggregate al polo (de minimis).

Il servizio consiste nel distacco o nell'assunzione tramite contratto di lavoro subordinato o para-subordinato di personale qualificato⁷ ed operante nell'ambito della ricerca e dell'innovazione presso le PMI aggregate al polo di innovazione.

⁵ Ai fini della linea A) ed ai sensi della Disciplina RSI per "messa a disposizione" si intende: "l'assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un determinato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro".

⁶ Personale altamente qualificato: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale;

⁷ Ai fini della presente linea B) è considerato personale qualificato il ricercatore, l'ingegnere, il progettista, il titolare di un diploma universitario, dotati di un'esperienza professionale di almeno 2 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale.

La risorsa individuata non deve sostituire altro personale dell'impresa bensì essere assegnato a funzione nuova, creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria, consistente in attività di ricerca, sviluppo, innovazione.

2. Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili i seguenti costi:

- a. costo del lavoro lordo (inclusi oneri sociali e contributivi a carico dell'azienda) relativo all'utilizzazione o all'assunzione del personale;
- b. eventuali spese per l'agenzia di collocamento;
- c. l'indennità di mobilità per il personale messo a disposizione.

3. Intensità, forma e misura dell'agevolazione

Linea A)

L'agevolazione è concessa nel limite del 50% dei costi ammissibili per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona in forma di contributo a fondo perduto.

Il contributo massimo è pari a 30.000 euro per persona e per anno entro il tetto massimo di € 120.000 per impresa.

Linea B)

L'agevolazione è concessa nel limite del 50% dei costi ammissibili in forma di contributo a fondo perduto. Il contributo massimo è pari a 30.000 euro per persona e per anno entro il tetto massimo di € 120.000 per impresa.

4. Base giuridica comunitaria per la concessione dell'aiuto

Linea A)

Il contributo a fondo perduto è concesso ai sensi del paragrafo 5.7 della Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).

Linea B)

Il contributo a fondo perduto è concesso ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).